

SIMONA ATTOLLINO

**CONFESSIONI
RELIGIOSE
E PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE**

Terzo settore, ministri di culto,
libertà religiosa, matrimonio

CLAUDIANA - TORINO

www.claudiana.it - info@claudiana.it

Simona Attollino

È assegnista di ricerca in Diritto ecclesiastico e canonico presso il Dipartimento di Scienze giuridiche e dell'impresa dell'Università LUM Giuseppe Degennaro di Casamassima (Ba). Già dottore di ricerca (Ph.D) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari «Aldo Moro», è autrice di numerose pubblicazioni a carattere scientifico. Collabora a progetti di ricerca a livello nazionale e internazionale. È avvocato del Foro di Bari.

Scheda bibliografica CIP

Attollino, Simona

Confessioni religiose e Pubblica Amministrazione : terzo settore, ministri di culto, libertà religiosa, matrimonio / Simona Attollino

Torino : Claudiana, 2021

252 p. ; 21 cm.

ISBN 978-88-6898-355-0

1. Minoranze religiose – Rapporti [con l'] Amministrazione pubblica

2. Libertà religiosa

322.10945 (ed. 23) – Relazioni dello Stato con le collettività religiose.
Italia



Questo volume è stato pubblicato con il contributo dell'otto per mille dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia cui va il nostro ringraziamento.

© Claudiana srl, 2021
Via San Pio V 15 - 10125 Torino
Tel. 011.668.98.04
info@claudiana.it
www.claudiana.it
Tutti i diritti riservati - Printed in Italy

Ristampe:

28 27 26 25 24 23 22 21 1 2 3 4 5

Copertina: Vanessa Cucco

Stampa: Stampatre, Torino

Il Terzo settore per le religioni

SOMMARIO: 1. Enti *non profit* e Pubblica Amministrazione: verso nuove forme di collaborazione – 2. Il Codice del Terzo settore: i presupposti soggettivi e oggettivi – 3. Il Registro unico nazionale del Terzo settore. Guida all’iscrizione – 4. Quali opportunità e quali rischi per gli enti delle confessioni religiose – 5. Gli adempimenti: il ramo e il regolamento – 5.1. *Segue*: il patrimonio destinato – 5.2. *Segue*: la tenuta delle scritture contabili – 6. Il sostegno economico attraverso misure fiscali agevolative – 7. La disciplina attuativa delle erogazioni liberali in natura e l’attività di raccolta fondi. Come accedere ai benefici – 8. Terzo settore ed emergenza Covid-19 – 9. *Focus*: esempi e casistica – 10. Le ulteriori novità del 2021 –
Principali suggerimenti bibliografici

1. ENTI *NON PROFIT* E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: VERSO NUOVE FORME DI COLLABORAZIONE

Il d.lgs. n. 117/2017, cosiddetto Codice del Terzo settore (nel prosieguo CTS), è entrato in vigore il 3 agosto 2017 in attuazione della delega contenuta nella legge n. 106 del 6 giugno 2016, con l’obiettivo di provvedere «al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti»¹.

¹ Art. 1, co. 2, lett. b), legge 6 giugno 2016, n. 106.

Esso rappresenta uno strumento unitario in grado di garantire la «coerenza giuridica, logica e sistematica» di tutte le componenti del Terzo settore, al fine di «sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli artt. 2, 3, 18 e 118, co. 4, Cost.»².

Si tratta, quindi, di un complesso di norme che ha riorganizzato l'articolato settore *non profit* e che coinvolge anche quelli che la riforma definisce «gli enti religiosi civilmente riconosciuti»³ limitatamente allo svolgimento delle «attività di interesse generale»⁴ da questi svolte.

² Art. 1, co. 1, legge 6 giugno 2016, n. 106.

³ Cfr. art. 4, co. 3, d.lgs. n. 117/2017. La formula «enti religiosi civilmente riconosciuti» si discosta da quella contenuta nella legge delega alla riforma ove si parlava di «enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese con lo Stato»; formula quest'ultima che rievocava quella contenuta nell'art. 10, co. 9, d.lgs. n. 460/1997 in tema di Onlus. L'aggiornamento lessicale licenziato dalla riforma si ispira, invece, al parere n. 1405 reso in merito dal Consiglio di Stato nel 2017 ove si legge che «l'art. 4, co. 3, prevede che solo alle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato si applicano (limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'art. 5) le disposizioni del Codice del Terzo settore.

La norma potrebbe profilare una questione di legittimità costituzionale.

Difatti, secondo la Consulta: “[...] nel sistema costituzionale, le intese non sono una condizione imposta dai pubblici poteri allo scopo di consentire alle confessioni religiose di usufruire della libertà di organizzazione e di azione, o di giovare dell'applicazione delle norme, loro destinate, nei diversi settori dell'ordinamento. A prescindere dalla stipulazione di intese, l'eguale libertà di organizzazione e di azione è garantita a tutte le confessioni dai primi due commi dell'art. 8 Cost. (sentenza n. 43 del 1988) e dall'art. 19 Cost., che tutela l'esercizio della libertà religiosa anche in forma associata. La giurisprudenza di questa Corte è anzi costante nell'affermare che il legislatore non può operare discriminazioni tra confessioni religiose in base alla sola circostanza che esse abbiano o non abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato tramite accordi o intese (sentenze n. 346 del 2002 e n. 195 del 1993)” (da ultimo, sentenza della Corte n. 52 del 2016).

La Commissione suggerisce, onde evitare possibili criticità, di riconsiderare la disposizione, ad esempio modificandola come segue: “Agli enti religiosi civilmente riconosciuti [...] le norme del presente decreto si applicano...”.

⁴ Art. 5, d.lgs. n. 117/2017.

Dunque, il riferimento è a tutti gli enti confessionali che abbiano ottenuto il riconoscimento giuridico agli effetti civili da parte dell'ordinamento italiano in base agli accordi Stato-Chiese e anche agli enti di culto riconosciuti ai sensi delle norme del 1929-1930⁵; restano fuori dalla disciplina tutti gli enti religiosi, tali in ragione dei fini o del loro "carattere ecclesiastico", se privi della personalità giuridica, anche se collegati a confessioni religiose che hanno stipulato accordi con lo Stato.

La presente sezione si occuperà, pertanto, di circoscrivere l'analisi dell'articolato normativo alle specifiche disposizioni concernenti gli enti confessionali, anche al fine di individuare gli strumenti, le questioni aperte e le eventuali opportunità che il legislatore ha inteso riservare a tale categoria. In effetti, come si vedrà, sotto il profilo soggettivo il testo individua chiaramente i soggetti e le condizioni necessarie ai fini dell'applicabilità delle nuove disposizioni, delineando, altresì, i vincoli civilistici che gli enti devono rispettare, nonché la relativa disciplina fiscale.

Attualmente, l'intervento legislativo non è stato ancora compiutamente definito, in quanto non sono stati emanati tutti i decreti attuativi previsti dalla citata legge delega n. 106/2016. Con l'avvio della XVIII Legislatura (marzo 2018) le competenti commissioni parlamentari hanno, invero, iniziato l'esame degli schemi dei decreti integrativi e correttivi del Codice del Terzo settore e del decreto di revisione dell'impresa sociale; ma tali attività sono, a oggi, ancora incomplete.

È, tuttavia, importante guardare alla riforma nell'ottica di una più ampia revisione normativa messa in atto dal Legislatore a partire dal 2016 e ancora in corso che involge, in particolare, i profili fiscali e tributari delle attività legate al Terzo settore; disposizioni significative per gli enti confessionali e che è utile analizzare, laddove introducono agevolazioni o sgravi tali da incentivare lo svolgimento di attività di utilità e promozione sociale.

⁵ Legge 24 giugno 1929, n. 1159, *Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi*; r.d. 28 febbraio 1930, n. 289, *Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato*.

Ci si riferisce, per esempio, al cosiddetto “decreto fiscale”⁶, che intervenendo con alcune modifiche al Codice di cui si darà conto nel prosieguo (in particolare l’art. 24-ter), fornisce, fra gli altri, un nuovo criterio per la determinazione della natura commerciale o non commerciale degli enti del Terzo settore (co. 2-bis all’art. 79) e interviene sulla disciplina delle deduzioni previste per chi effettua erogazioni liberali a favore di enti del Terzo settore, non solo in denaro, ma anche in natura (art. 83, co. 1).

Anche il “decreto semplificazioni”⁷ completa la normativa qui esaminata, ripristinando l’aliquota IRES al 12% per le attività del Terzo settore, dopo l’innalzamento previsto dalla legge di bilancio 2019⁸; include, inoltre, le associazioni o fondazioni di diritto privato originate dalla trasformazione di Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (c.d. ex IPAB) nel novero degli enti del Terzo settore.

L’aggiornamento normativo non può, da ultimo, tralasciare la legislazione emergenziale scaturita dalla crisi sanitaria da Covid-19.

Il decreto-legge “Cura Italia”⁹ ha, tra gli altri, rinviato dal 30 giugno al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale le ONLUS, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le Associazioni di promozione sociale (ASP) erano tenute ad adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nel CTS. Entro lo stesso termine del 31 ottobre 2020, le imprese sociali hanno, quindi, potuto modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.

⁶ Legge 17 dicembre 2018, n. 136, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.*

⁷ Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, *Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.*

⁸ Legge n. 145/2018, *Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.*

⁹ Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27. Il provvedimento, noto come “Cura Italia”, contiene un complesso di misure volte a fronteggiare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che spaziano dal potenziamento del sistema sanitario alla giustizia, dal sostegno al mondo del lavoro al finanziamento delle imprese.

Queste e molte altre sono le principali novità che l'annunciata riforma del comparto *non profit*, alla quale si lega una rete di disposizioni attuative, porta con sé.

Il nodo centrale che interessa gli enti ecclesiastici è legato all'applicabilità *tout court* della normativa in questione, soprattutto con riguardo al regime dei beni e al complessivo sistema di *governance* che soggiace alla specialità confessionale. Ne discendono una serie di problematiche applicative e di adempimenti contabili che mettono in discussione i potenziali effetti (nonché vantaggi) che dall'assoggettabilità al CTS ne possono derivare.

Ferma una valutazione accurata e da operare caso per caso, è importante segnalare un passaggio cruciale che ha segnato il sistema complessivo della riforma e che coglie nel segno del tema qui affrontato: ci si riferisce alla sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020 che riguarda il rapporto fra la Pubblica Amministrazione e gli enti del Terzo settore¹⁰, una sentenza che consacra il

¹⁰ La Corte afferma: «L'art. 55 CTS, infatti, pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare, “nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”, il coinvolgimento attivo degli ETS nella programmazione, nella progettazione e nell'organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività di interesse generale definiti dall'art. 5 del medesimo CTS. Ciò in quanto gli ETS sono identificati dal CTS come un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici (art. 4), rivolti a “perseguire il bene comune” (art. 1), a svolgere “attività di interesse generale” (art. 5), senza perseguire finalità lucrative soggettive (art. 8), sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione (art. 11) e a rigorosi controlli (artt. da 90 a 97). Tali elementi sono quindi valorizzati come la chiave di volta di un nuovo rapporto collaborativo con i soggetti pubblici: secondo le disposizioni specifiche delle leggi di settore e in coerenza con quanto disposto dal codice medesimo, agli ETS, al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa nei settori di attività di interesse generale definiti dal CTS, è riconosciuta una specifica attitudine a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell'interesse generale. Gli ETS, in quanto rappresentativi della “società solidale”, del resto, spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell'ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un'importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della “società del bisogno”. Si instaura, in questi termini, tra i soggetti pubblici e gli ETS,

coinvolgimento attivo di questi ultimi nelle attività di programmazione sociale di zona attraverso una modalità condivisa di gestione con lo Stato, così come già stabilito dagli artt. 55 e 56 del CTS in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità. In altri termini, è come se la Corte avesse riconosciuto la necessità dello Stato, non più unico titolare del bene comune, di avvalersi di “partner di progetto” per dare risposta ai molteplici bisogni emergenti nella società moderna. La sentenza rappresenta uno strumento di orientamento per le Amministrazioni pubbliche, ma anche un auspicio per gli ETS affinché possano dar vita a forme di co-programmazione e co-progettazione, soprattutto nel settore dei servizi alla persona, superando ogni forma di sterile competizione.

Del resto il Codice contiene una serie di misure promozionali volte a favorire queste nuove modalità di interazione tra pubblico e privati, da realizzarsi principalmente grazie a un trattamento fiscale vantaggioso riservato agli ETS che possa sollecitare questi ultimi a impegnarsi nelle attività di interesse generale. In questa prospettiva gli enti confessionali rappresentano gli attori privilegiati della solidarietà che, come ha di recente chiarito la Consulta, ha da sempre una dimensione relazionale, essendo all’origine di «una fitta rete di libera e autonoma mutualità che, ricollegandosi a diverse anime culturali della nostra tradizione, ha inciso profon-

in forza dell’art. 55, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la “co-programmazione”, la “co-progettazione” e il “partenariato” (che può condurre anche a forme di “accreditamento”) si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico e il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico. Il modello configurato dall’art. 55 CTS, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico. Del resto, lo stesso diritto dell’Unione – [...] – mantiene, a ben vedere, in capo agli Stati membri la possibilità di apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, un modello organizzativo ispirato non al principio di concorrenza ma a quello di solidarietà (sempre che le organizzazioni non lucrative contribuiscano, in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente al perseguimento delle finalità sociali)».

damente sullo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese», tanto da assicurare e garantire forme di assistenza, solidarietà e istruzione agli emarginati sin da prima che si delineassero i sistemi pubblici di *welfare*.

Forti di questa consapevolezza, la presente sezione di approfondimento intende fornire indicazioni tecniche e suggerimenti di carattere pratico per orientare gli operatori nell'ambito di un *corpus* normativo seppure tratteggiato nell'impianto generale, ancora per certi versi oscuro e di difficoltosa attuazione.

2. IL CODICE DEL TERZO SETTORE: I PRESUPPOSTI SOGGETTIVI E OGGETTIVI

L'adesione al Terzo settore è, in linea di principio, facoltativa.

L'applicabilità delle nuove disposizioni presuppone, da un lato, il rispetto delle norme di natura civilistica contenute nel d.lgs. n. 117/2017 (come, per esempio, in relazione al contenuto dell'atto costitutivo, alle regole sull'amministrazione, il controllo e la revisione); dall'altro, l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), di cui si forniranno le linee operative più diffuse nel paragrafo che segue.

L'ambito di applicazione di tale regime promozionale è identificato dal CTS attraverso il riferimento alla generale fattispecie dell'ente del Terzo settore (ETS), che svolge senza scopo di lucro attività di interesse generale. È, quindi, subito evidente che in virtù delle loro caratteristiche istituzionali gli enti confessionali rientrano, a giusto titolo, in questa categoria.

Invero, l'utilizzo del criterio soggettivo consente l'individuazione, nell'ambito del *genus* ETS, di una pluralità di *species* di articolazioni particolari, tra le quali si ricomprendono le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti religiosi e le imprese sociali; queste ultime destinatarie delle ulteriori disposizioni contenute nel d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (Decreto sull'impresa sociale, DIS). Vi è, in sostanza, una corrispondenza tra norme promozionali e soggetti destinatari di tale trattamento di favore: ovvero solo gli ETS possono beneficiare del

favor previsto dalla legge e solo con riguardo agli ETS tale regime può essere applicato.

Ne deriva che, a contrario, gli enti non in possesso dei requisiti prescritti sono esclusi dal d.lgs. n. 117/2017 e soggiacciono alla disciplina civilistica e fiscale ordinaria (Testo unico imposte sui redditi¹¹; legge 16 dicembre 1991, n. 398¹²).

Il regime promozionale che la novella normativa ha inteso introdurre richiama, altresì, il profilo oggettivo valorizzando le finalità pubbliche e di interesse generale perseguite dalle attività dagli ETS, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale.

È proprio tale specifica finalità a giustificare sia la deroga al regime fiscale ordinario prevista a beneficio degli enti appartenenti a tale categoria, sia la deducibilità delle erogazioni liberali effettuate a loro favore: nel primo caso, l'attività degli ETS contribuisce "in natura" alla spesa pubblica, sicché la deroga al regime fiscale ordinario consente di evitare una doppia tassazione che violerebbe il principio di capacità contributiva *ex art. 53 Cost.*¹³ Nel secondo, il finanziamento privato agli ETS realizza una forma alternativa di adempimento del dovere tributario, con l'ulteriore possibilità per il contribuente di determinare con precisione l'indirizzo della spesa pubblica, così realizzando un rapporto diretto tra contribuzione e spese pubbliche che prescindere dalle scelte allocative dello Stato¹⁴.

Pertanto, in disparte gli aspetti più specificatamente tecnici e contabili, di cui si tratterà più innanzi, l'individuazione dei presupposti di carattere soggettivo e oggettivo orienta l'applicabilità

¹¹ D.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, *Testo unico delle imposte sui redditi* (TUIR), da ultimo aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020).

¹² Legge 16 dicembre 1991, n. 398, *Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche*.

¹³ Secondo quanto disposto dall'art. 53 della Costituzione, «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività». Si veda, G. ZIZZO, *Ragionando sulla fiscalità del terzo settore*, in: ID. (a cura di), *La fiscalità del terzo settore*, Giuffrè, Milano 2011, pp. 2 ss.

¹⁴ S. GIANONCELLI, *Regime fiscale del terzo settore e concorso alle pubbliche spese*, "Riv. dir. fin." (2017), pp. 320 ss.

della normativa in relazione alla specifica categoria degli enti delle confessioni religiose che restano coinvolti in prima linea nella riforma, in virtù dello svolgimento da parte di molti di essi di attività di carattere generale.

Sono queste, a titolo esemplificativo, le attività che hanno per oggetto:

- «interventi e prestazioni sanitarie» (art. 5, co. 1, lett. *b*, CTS; art. 2, co. 1, lett. *b*, DIS);
- «interventi e servizi sociali», compresa l'«accoglienza umanitaria» e l'«integrazione sociale dei migranti» (art. 5, co. 1, lett. *a e r*, CTS; art. 2, co. 1, lett. *a e r*, DIS);
- «educazione, istruzione e formazione professionale», nonché «formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica» (art. 5, co. 1, lett. *d e l*, CTS; art. 2, co. 1, lett. *d e l*, DIS);
- «organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale» (art. 5, co. 1, lett. *i*, CTS; art. 2, co. 1, lett. *i*, DIS);
- «organizzazione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso» (art. 5, co. 1, lett. *k*, CTS; art. 2, co. 1, lett. *k*, DIS).

È indubbio che le attività innanzi elencate svolte dagli enti del Terzo settore per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale riguardino settori nei quali la presenza delle chiese è particolarmente significativa¹⁵. Basti pensare – solo per citarne alcuni – all'istruzione e all'educazione, all'accoglienza umanitaria, all'integrazione dei migranti e alla cooperazione allo sviluppo, alla sanità e ai servizi sociali, nonché a tutte le attività di promozione e diffusione della cultura e di organizzazione di iniziative riguardanti il turismo religioso e sociale.

Il riconoscimento del contributo essenziale fornito in questi ambiti dagli enti religiosi ha spinto, quindi, il legislatore ad inserire nell'introdotta CTS una specifica norma (l'art. 4, co. 3) che

¹⁵ Oltre l'incontestato dato storico, anche secondo il censimento permanente ISTAT del 2017 sulle istituzioni *non profit* (pubblicato il 20 dicembre 2017), la presenza delle organizzazioni di ispirazione religiosa nel settore sociale è aumentata dal 2011 del 110,3%.

costituisce il parametro normativo principale per poter poi analizzare dettagliatamente la disciplina a essi riservata.

3. IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE. GUIDA ALL'ISCRIZIONE

Una delle principali novità della riforma del Terzo settore è rappresentata dal Registro nazionale (RUNTS), il cui decreto attuativo (n. 106) è stato emanato il 15 settembre 2020¹⁶ a firma del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in attuazione dell'art. 53, co. 1, d.lgs. n. 117/2017 con il quale sono disciplinate le procedure di iscrizione nel Registro, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione dello stesso¹⁷.

Esso unifica tutti i registri locali ed è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gestito operativamente tramite un ufficio regionale (o provinciale, nel caso delle province autonome di Trento e Bolzano) e un ufficio statale.

Il registro è pubblico e opera in modalità telematica; il Ministero vigila sul sistema di registrazione degli enti che intendono accedervi, assicurando l'uniformità tra i registri regionali e monitorando lo svolgimento delle attività degli uffici operanti a livello regionale¹⁸.

¹⁶ Pubblicato in *Gazzetta ufficiale* del 21 ottobre 2020, *Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore*.

¹⁷ Con decreto del 26 ottobre 2021 (Registro Decreti. R. 561), il Direttore generale presso la Direzione Terzo Settore del Ministero del Lavoro ha stabilito che il 23 novembre 2021 dovrà iniziare il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri regionali e provinciali delle ODV e delle APS. Si tratta in qualche modo dell'incipit della procedura di popolamento del Registro Unico nazionale del Terzo settore alla cui operatività (oltre che a qualche autorizzazione della Commissione europea sulla fiscalità di vantaggio) è subordinata l'intera riforma.

¹⁸ Per esempio, il 7 aprile 2021 la Regione Puglia ha emanato una circolare esplicativa (AOO_146/PROT), avente a oggetto le «attività propedeutiche alla tra-

Il RUNTS è, inoltre, suddiviso in sei sezioni in base alle tipologie di ETS (ODV, APS, Enti filantropici, Imprese sociali comprese le cooperative sociali, Reti associative, Società di mutuo soccorso) e una sezione residuale nella quale potranno iscriversi le altre formazioni sociali che assumeranno la qualifica di ETS.

Per quanto riguarda, in particolare, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, non è prevista una sezione a essi dedicata e, a oggi, è solo possibile confluire in quella cosiddetta “residuale”. Si auspica, tuttavia, che si possa a breve implementare la regolamentazione del RUNTS, in ragione delle specificità degli enti confessionali che giustificherebbero l’istituzione di una sezione *ad hoc*.

Ad ogni modo, l’iscrizione, che segue una particolare procedura, non è obbligatoria, ma rappresenta la condizione necessaria per poter accedere ai benefici fiscali e alle misure di favore previsti dal d.lgs. n. 117/2017.

Le principali fasi dell’*iter* di iscrizione sono semplificati nella tabella che segue.

1	<p>La domanda di iscrizione è presentata – contestualmente al deposito di atto costitutivo, statuto ed eventuali allegati e indicazione della sezione del registro in cui si chiede l’iscrizione – dal rappresentante legale dell’ente presso l’ufficio competente, e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none">○ l’ufficio regionale o provinciale competente;○ l’ufficio statale per l’iscrizione nella sezione delle reti associative.
---	--

smigrazione nel RUNTS (Registro unico nazionale del terzo settore) – art. 30 decreto ministeriale n. 106/2020, art. 53 co. 1, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Indicazioni operativa per la fase transitoria». La circolare mira ad accompagnare le attività di verifica e integrazione dei dati di associazioni di promozione sociale (APS) e organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei rispettivi registri regionali. Con l’approssimarsi della data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) l’Ufficio regionale del RUNTS ha avviato un lavoro di monitoraggio e di verifica dei dati presenti nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale. La finalità è quella di rettificare e/o aggiornare i dati obbligatori ai fini della “trasmigrazione” dagli attuali registri al RUNTS. La circolare è rivolta sia alle associazioni (APS e OdV) iscritte nei rispettivi registri regionali, sia ai responsabili dei procedimenti di iscrizione comunali.